



COMUNE DI RANDAZZO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 25 Data 04-05-2018	Oggetto: Modifica dell'art. 11 lettera c) d) ed f) delle Norme di Attuazione del PRG.
--------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14:30 e seguenti nella casa comunale, è presente il dott. Cocco Giovanni, Commissario Straordinario ad Acta, nominato con D.P. N. 529 del 20 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.E.LL. della Regione Siciliana, in sostituzione del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale Dott. Antonio Tumminello

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: " Modifica dell'art. 11 lettera c) d) ed f) delle Norme di Attuazione del PRG" corredata dal parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, reso ai sensi dell'art. 239 del Testo Coordinato dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità da perseguire;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la Legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 3 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI RANDAZZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Oggetto: Modifica dell'art. 11 lettera c) d) ed f) delle Norme di Attuazione del PRG.

Approvata con delibera del Commissario Straordinario

N. 25 DEL 04-05-2018


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giovanni Cocco)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonino Tumminello)





COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 22/P.S. del 04-05-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Proposta da: IX Settore

Servizio interessato: URBANISTICA

OGGETTO	MODIFICA DELL'ART. 11 LETTERA c) d) ed f) delle NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG
---------	--

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

Lì 04/05/18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al _____

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del _____

Lì _____

Esaminata dal COM. STRAORD. approvata nella seduta del 04-05-2018 ore 16,30
 con deliberazione N. 25

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Assenti _____

Dichiarazione di voto _____

Pubblicata all'Albo in data _____

Divenuta esecutiva in data _____

Trasmessa per l'esecuzione _____

Ai seguenti uffici:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

PREMESSO che con nota n. 16419 del 27/09/2013 è stata presentata richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, prima firmataria consigliere Arrigo Maria Loredana più altri, atta a modificare alcune norme di natura urbanistica di competenza comunale;

CHE la III Commissione Consiliare, all'unanimità, ha dato mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistica di predisporre apposita proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, riguardante la modifica dell'art. 11 alle lettere c-d-f con le proposte n. 05 C.C. del 24/02/2014 relativamente alle predelle lettere c e d e n. 10 C.C. del 07/03/2014 per le modifiche alla lettera f;

Che con deliberazione di C.C. n.7 del 08/04/2014 venivano ritirate le proposte di modifica all'art. 11, lettera "c" "d" e "f" delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

Che con deliberazione di C.C. n. 18 del 26/05/2015, avente in oggetto proposta di modifica di alcune norme del vigente regolamento edilizio a firma del consigliere Arrigo Maria Loredana +4, pubblicata all'albo pretorio comunale dal 24/06/2015 al 09/07/2015, veniva deliberata la modifica dell'art. 11 alle lettere c-d-f;

CHE con nota n. 24250 del 22/12/2016 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento dell'urbanistica in riferimento alla deliberazione n. 18/2015, la stessa veniva dichiarata palesemente incoerente in quanto non riguardava l'art. 11 del Vigente Regolamento Edilizio ma le Norme tecniche di attuazione del Vigente Piano Regolatore n. 850/87 del 06/06/1987, e che, pertanto, veniva archiviata senza alcuna determinazione in merito.

VISTO il Vigente regolamento edilizio comunale;

VISTE le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con decreto n. 850 del 6 giugno 1987;

CONSIDERATO che il vigente P.R.G. non prevede per le zone di Verde di Rispetto pubblico o privato alcuna disciplina che consenta l'edificazione nelle fasce di rispetto boschivo:

VISTA la nota della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania, prot. n. 3116 del 19/02/2014 nella quale veniva evidenziata la necessità di apposita variante al Regolamento Edilizio secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 3 bis della L. R. 16/96 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 16/96, riconfermato dal comma 3 bis dell'art. 10 della L.R. 6/01, afferma che: i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto di boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq;

CONSIDERATO che il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 16/96, in deroga al comma 1, consente nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole;

CONSIDERATO che le predette norme regionali rendono possibile la previsione nei Piani Regolatori delle ipotesi in esse contemplate;

CONSIDERATO che appare opportuno integrare il vigente strumento urbanistico generale recependo la disciplina prevista dalla Legge Regionale;

CONSIDERATO che appare, altresì, opportuno: modificare l'art. 11 lettera c), d) ed f) delle Norme di Attuazione che attualmente così recitano:

c) Nelle zone di VERDE DI RISPETTO, pubbliche o private, è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione in conformità alle vigenti Leggi ed al D.M. 1.4.1968 n. 3518 e dal R.D. 27. 7.1934, n. 1265. Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a-b-c dell'art. 20 della L.R. n. 71/78;

d) Nelle zone di VERDE BOSCHIVO, sono consentiti fabbricati destinati soltanto alle colture boschive. Il volume costruibile è di mc. 200 per ettaro comprensivo degli edifici esistenti;
al fine di uniformare tali norme alle vigenti Leggi Regionali;

f) Nelle zone destinate a VERDE AGRICOLO (zona omogenea E) sono ammessi fabbricati destinati al servizio dell'agricoltura a condizione che la superficie da essi occupata, non superi il valore massimo di 0,02 del lotto di proprietà.

Per eventuali costruzioni residenziali e rurali in tali zone é consentito il coefficiente di fabbricazione massimo di 0,03 mc/mq e sono prescritte le sottoelencate caratteristiche dimensionali:

I fabbricati possono avere sviluppo del 1° fronti non superiore a m. 20,00: non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine;

é ammesso un numero massimo di due elevazioni fuori terra, e pertanto l'altezza massima conseguibile é di m. 7,00.

L'arretramento dal ciglio stradale delle fabbriche di cui ai precedenti commi deve essere conforme al D.M. 1.4.1968 n. 3518, e comunque non inferiore a m. 20,00; il minimo distacco dai confini di proprietà é di m. 5,00 e pertanto deve risultare un distacco complessivo non inferiore a m. 10,00 tra due costruzioni contigue, salvo il caso di costruzioni in aderenza lungo il confine comune.

Nelle aree non campite nei grafici del Piano Regolatore Generale e indicate quale zone E, si può edificare secondo 1a L.R. n. 71/1978 e le prescrizioni di cui al presente articolo.

Nelle zone di verde agricolo é ammesso l'insediamento di:

- a. impianti produttivi connessi alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. n.71/1978;
- b. impianti produttivi innocui e molesti, oltre quelli di cui al precedente punto a), purché siano rispettate le sottoindicate condizioni:
 1. L'area prescelta deve avere superficie non maggiore di mq. 20.000 e a cura del richiedente deve essere allacciata ad una strada pubblica, e dotata di tutte le infrastrutture, tecniche necessarie;
 2. La distanza minima tra impianto molesto e gli impianti di cui al precedente punto a) e 1e zone residenziali deve essere non inferiore a m. 200; quelle tra impianto innocuo e zona residenziale non inferiore a m. 50;
 3. Il rapporto di copertura non può superare il valore di 5/10 dell'intero lotto;
 4. L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non inferiore a m. 20,00.

La distanza tra i limiti di due insediamenti produttivi contigui deve essere, non inferiore a km. 2,000, e dev'essere assicurato in ogni caso il rispetto del R.D. 14.4.1927 n. 1245 e successive modificazioni.

Nelle aree di verde agricolo comprese entro il perimetro di isolati residenziali (zone omogenee "B" e "C") e vietata qualsiasi costruzione.

In tutto il territorio comunale é fatto divieto di abbattere alberi di alto e medio fusto. Ove si debba procedere all'abbattimento di taluni alberi, previa autorizzazione caso per caso per dimostrata ed assoluta necessità, devesi provvedere alla messa a dimora nella restante area di altrettanti alberi della stessa essenza o di essenze similari. Le delimitazioni suddette non si applicano quando trattasi di normale attività agricola, in zona non destinata alla edificazione.

Le distanze minime degli impianti sanitari e cimiteriali da osservarsi nella edificazione devono rispondere alle prescrizioni di legge vigenti.

A protezione del manto stradale fuori del perimetro del centro abitato e degli insediamenti previsti devono essere osservate le distanze minime stabilite dal D.M. 1.4.1968 n.; 3518.

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 15 della L.R. n.; 78/1976 le costruzioni debbono arretrarsi di ml. 200 dal limite dei boschi e dalle fasce forestali.

L'area che resta inedificata in conseguenza dei ritiri previsti da leggi o regolamenti concorre alla formazione della superficie fondiaria.

VISTA la volontà dell'amministrazione Comunale di riavviare l'iter procedurale per la modifica all'art.11, alle lettere c-d-f- delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

VISTE le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

VISTA la Legge Regionale n.16 del 06/04/1996 e s.m.i. coordinata con la Legge Regionale n. 14 del 14/04/2006, pubblicata sulla GURS n. 21 del 21/04/2006;

VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

SI PROPONE

Per tutto quanto sopra motivato, che qui si intende per intero riportato anche se non materialmente trascritto

Di approvare la modifica all'art. 11, lettera "c-d-f" delle Norme di Attuazione del P.R.G. nel seguente modo:

c) *Nelle zone di VERDE DI RISPETTO, pubbliche o private, con esclusione delle fasce di rispetto boschivo, è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione in conformità alle vigenti Leggi ed al D.M. 1.4.1968 n. 3518 e dal R.D. 27.7.1934, n. 1265. Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a-b-c dell'art. 20 della L.R. n. 71/78;*

Nelle fasce di rispetto boschivo è consentito l'inserimento di nuove costruzioni per una densità edilizia massima di 0,03 mc/mq; il comparto di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di Rispetto di proprietà. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq.

Per tali costruzioni occorre il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (art. 10 comma 3 bis L.R. 16/96 e s. m. i.)

d) *Nelle zone di VERDE BOSCHIVO non artificiale, sono consentiti soltanto fabbricati destinati alle colture boschive. Il volume costruibile è di mc. 200 per ettaro comprensivo degli edifici esistenti.*

Nei terreni artificialmente rimboschiti, nei boschi cedui (in quanto attività prettamente agricole) e nelle fasce di rispetto è possibile l'edificazione nei limiti previsti della densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. In tal caso il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle fasce di rispetto (art. 10, comma 9. L.R. 16/96 e s.m.i.);

f) *Nelle zone destinate a VERDE AGRICOLO (zona omogenea E) sono ammessi fabbricati destinati al servizio dell'agricoltura a condizione che la superficie da essi occupata, non superi il valore massimo di 0,02 del lotto di proprietà.*

Per eventuali costruzioni residenziali e rurali in tali zone è consentito il coefficiente di fabbricazione massimo di 0,03 mc/mq.

I fabbricati e le costruzioni di cui sopra dovranno inoltre rispettare le sottoelencate caratteristiche dimensionali:

- *i fabbricati possono avere sviluppo delle fronti non superiore a m. 50,00;*
- *non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine;*
- *è ammesso un numero massimo di due elevazioni fuori terra, e pertanto l'altezza massima conseguibile è di m. 7,00.*

L'arretramento dal ciglio stradale delle fabbriche di cui ai precedenti commi deve essere conforme al D.M. 1.4.1968 n. 3518, e comunque non inferiore a quanto fissato dall'art. 26 del DPR n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i.; l'eventuale minimo distacco dai confini di proprietà è di m. 5,00 e pertanto deve risultare un distacco complessivo non inferiore a m. 10,00 tra due costruzioni contigue, salvo il caso di costruzioni in aderenza lungo il confine comune.

Nelle aree non campite nei grafici del Piano Regolatore Generale e indicate quale zone E, si può edificare secondo la L.R. n. 71/1978 e s.m.i., e le prescrizioni di cui al presente articolo.

Nelle zone di verde agricolo è ammesso l'insediamento di impianti produttivi connessi alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere

artigianale di risorse naturali, secondo le prescrizioni di cui *all'art. 6 della L.R. n. 17 del 31/05/1994 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 34/96 (ex art. 22 L.R. 71/1978) e s.m.i.*

Le attività produttive consentite, oltre quelle connesse alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, sono le seguenti:

- *Segherie e lavorazione del legno*
- *Argille e terracotta*
- *Lavorazione di pietra locale (lavica, arenaria ecc.)*
- *Lavorazione del vetro*
- *Lavorazione del sughero, caucciù, ecc.*
- *Estrazione di profumi e prodotti cosmetici naturali*
- *Imbottigliamento di acqua minerale, succhi di frutta, ecc.*
- *Lavorazione di pelli e pellame (esclusa la concia)*

Nelle aree di verde agricolo comprese entro il perimetro di isolati residenziali (zone omogenee "B" e "C") e vietata qualsiasi costruzione.

In tutto il territorio comunale é fatto divieto di abbattere alberi di alto e medio fusto. Ove si debba procedere all'abbattimento di taluni alberi, previa autorizzazione caso per caso per dimostrata ed assoluta necessità, deve provvedere alla messa a dimora nella restante area di altrettanti alberi della stessa essenza o di essenze similari. Le delimitazioni suddette non si applicano quando trattasi di normale attività agricola, in zona non destinata alla edificazione.

Le distanze minime degli impianti sanitari e cimiteriali da osservarsi nella edificazione devono rispondere alle prescrizioni di legge vigenti.

L'area che resta inedificata in conseguenza dei ritiri previsti da leggi o regolamenti concorre alla formazione della superficie fondiaria.

Viene cassato il terzultimo e penultimo paragrafo dell'art. 11.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da IX Settore - URBANISTICA

Il Responsabile del servizio interessato — ARCH. A. MELI
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 04/05/18

IL RESPONSABILE



Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tumminello

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Cocco



Giovanni Cocco

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal **07 MAG. 2018** al **22 MAG. 2018**.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **07 MAG. 2018**....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tumminello

A. Tumminello

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **07 MAG. 2018** al **22 MAG. 2018**..... senza opposizione o reclami, è divenuta esecutiva il giorno **04 MAG. 2018**...

- a) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);
- b) dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li 04 MAG. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tumminello

